

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 settembre 2007, n. 0310/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità di utilizzo delle risorse statali per il finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale.

Elenco DPRReg. modificanti:

Modifiche approvate dal DPRReg. 28/10/2013, n. 0205/Pres. (B.U.R. 6/11/2013, n. 45).

Art. 1	Ambito di applicazione
Art. 2	Beneficiari
Art. 3	Domande
Art. 4	Compensazioni
Art. 5	Criteri di riparto
Art. 6	Modalità di concessione ed erogazione
Art. 7	Norma transitoria
Art. 8	Entrata in vigore

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, commi 140 e 141, della legge regionale 02 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), disciplina le modalità ed i criteri di utilizzo delle risorse statali assegnate per il finanziamento degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale (CCNL) per il settore del trasporto pubblico locale, in applicazione dell'articolo 23, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 legge 27 febbraio 2004, n. 47 e dal successivo decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica), convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 legge 22 aprile 2005, n. 58, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica, nonché dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Art. 2

(Beneficiari)

1. Beneficiari delle risorse statali di cui al presente regolamento sono le aziende concessionarie delle unità di gestione regionali in virtù dell'art. 15 della legge regionale 7 maggio 1997 n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-

Venezia Giulia), i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 17 della legge regionale 22 agosto 2007 n. 23 (Attuazioni del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), nonché gli eventuali subaffidatari dei servizi di trasporto pubblico locale.

Art. 3
(Domande)

1. Ai fini della assegnazione delle risorse statali ciascuna azienda concessionaria o affidataria dei servizi di trasporto pubblico locale deve presentare alla struttura regionale competente, attualmente la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto - Servizio del trasporto pubblico locale -, specifica istanza in bollo entro il 30 aprile di ciascun anno, per la corresponsione del contributo riferito agli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL per il relativo esercizio, nella misura spettante sulla base della quantificazione eseguita con le modalità di cui all'articolo 4, distinguendo gli oneri direttamente imputabili da quelli sostenuti dai loro eventuali subaffidatari.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata dai prospetti ministeriali forniti dall'Amministrazione regionale, debitamente compilati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'azienda e dall'eventuale collegio sindacale.

3. Le aziende subaffidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale presentano gli analoghi prospetti ministeriali per il tramite della rispettiva azienda concessionaria o affidataria e previa certificazione dei servizi subaffidati e della loro durata da parte della competente struttura concedente, attualmente le Amministrazioni Provinciali.

4. Entro il successivo 30 giugno l'Amministrazione regionale provvede all'inoltro al Ministero dei Trasporti dei prospetti riepilogativi sottoscritti per asseverazione dal Direttore del Servizio del Trasporto pubblico locale, ai fini dell'assegnazione del relativo contributo.

Art. 4
(Compensazioni)

1. Ai fini dell'assegnazione alle aziende concessionarie o affidatarie delle risorse statali trasferite alla Regione, è utilizzata la procedura della compensazione, che implica la determinazione dell'incidenza del costo del personale sull'incremento annuo del corrispettivo versato dalla Regione al netto di Iva, da rapportare al maggior costo del personale sopportato dalle aziende per gli oneri della contrattazione collettiva di livello nazionale, come dichiarati ai sensi dell'articolo 3.

2. Relativamente alle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, la quota percentuale⁽¹⁾ di incidenza del costo del personale addetto al trasporto pubblico locale è determinata rapportando i costi complessivi del personale, al netto degli oneri relativi al contratto di secondo livello, al costo totale complessivo di

ciascuna azienda, derivati dal Piano per il Trasporto Pubblico Locale approvato con DGR del 20 novembre 1999 n. 3377, come riportato nello Schema 1 di cui all'Allegato A del presente Regolamento; il peso effettivo del costo del CCNL rispetto al totale dei costi del personale è determinato nella misura del 43%, in base alla ponderazione delle diverse voci componenti la struttura della retribuzione, secondo lo Schema 2 di cui all' Allegato A.

2 bis. La quota percentuale di incidenza del costo del personale per la Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l., affidataria del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 23/2007, è determinata rapportando i costi complessivi del personale al costo totale complessivo dell'azienda, come riportato nello Schema 1 dell'Allegato B del presente Regolamento; il peso effettivo del costo del CCNL rispetto ai costi totali del personale è determinato nella misura del 48 per cento, secondo quanto indicato nello schema 2 dell'Allegato B.⁽²⁾

3. Qualora le risorse trasferite dallo Stato alla Regione siano riferite a più annualità, l'Amministrazione regionale, nell'eseguire la compensazione⁽³⁾, assegna gli importi spettanti a ciascuna azienda concessionaria o affidataria considerando le annualità di riferimento nel loro complesso.

(1) Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 0205/Pres. (B.U.R. 6/11/2013, n. 45).

(2) Comma aggiunto da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 0205/Pres. (B.U.R. 6/11/2013, n. 45).

(3) Parole soppresse da art. 1, c. 1, lett. c), DPRReg. 0205/Pres. (B.U.R. 6/11/2013, n. 45).

Art. 5

(Criteri di riparto)

1. Entro 60 giorni dalla data di accreditamento delle risorse statali trasferite, sono determinate per ciascuna azienda, sulla base del piano di riparto approvato con decreto ministeriale per l'esercizio di riferimento e secondo le modalità definite dall'articolo 4, le rispettive quote delle risorse statali assegnate alla Regione.

2. Effettuata la compensazione di cui all'articolo 4 per l'esercizio corrispondente, qualora le risorse statali trasferite dallo Stato alla Regione siano inferiori rispetto ai maggiori oneri sostenuti dalle aziende, come dichiarati ai sensi dell'articolo 3 al competente Ministero dei Trasporti, eventuali ulteriori costi residui rimangono a carico di ciascuna azienda per la quota non coperta da finanziamento.

Art. 6

(Modalità di concessione ed erogazione)

1. Il decreto di concessione e contestuale erogazione degli importi spettanti a ciascuna azienda secondo la procedura di compensazione di cui all'articolo 4 è emesso entro 30 giorni dal riparto di cui all'articolo 5.

2. In caso di subaffidamento dei servizi, le stesse aziende sono tenute all'erogazione diretta della quota parte di quanto devoluto dalla Regione, in proporzione a quanto dichiarato dalle aziende subaffidatarie per i maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro ed indicato nel decreto di concessione.

3. Nelle more della definizione da parte del Ministero dei Trasporti delle procedure di rendicontazione da parte delle aziende beneficiarie del contributo, le aziende stesse sono tenute a presentare alla struttura regionale competente, attualmente la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto - Servizio del trasporto pubblico locale - entro il 31 marzo di ogni anno il prospetto già utilizzato in sede di domanda di contributo con l'indicazione dei dati a consuntivo relativi all'esercizio precedente, riferiti al numero dei dipendenti addetti esclusivamente al settore del trasporto pubblico locale, all'incremento retributivo e agli oneri sociali e riflessi sostenuti. Analogo onere è a carico delle eventuali aziende subaffidatarie secondo le procedure di cui all'articolo 3 comma 3.

4. A far data dalla definizione delle procedure ministeriali relative alla rendicontazione, si procederà al loro recepimento mediante l'adeguamento delle procedure regionali già applicate.

Art. 7

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, fatte salve eventuali domande già acquisite agli atti, le istanze delle aziende concessionarie devono pervenire entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto - Servizio del trasporto pubblico locale -.

2. In deroga a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, la complessiva procedura ai fini della concessione ed erogazione dei contributi relativi agli esercizi dal 2004 al 2006 deve concludersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. In deroga al termine di cui all'articolo 6, comma 3, i prospetti contenenti i dati a consuntivo ivi indicati e relativi agli esercizi 2005 e 2006 sono presentati alla competente Direzione unitamente alle istanze di cui al comma 1, ovvero, qualora le stesse fossero già acquisite agli atti, entro il medesimo termine di 15 giorni indicato dal comma 1.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(Riferito all' Articolo 4)

SCHEMA 1

	peso percentuale costo personale da PRTPL	peso percentuale costo maggiori oneri CCNL
UDG UDINESE	62,99	43%
UDG PORDENONESE	63,09	43%
UDG GORIZIANA	65,35	43%
UDG TRIESTINA	71,44	43%

SCHEMA 2 Struttura della retribuzione

VOCI DEL CCNL		VOCI NON CCNL	
Paga tabellare annua	24,42%	Contingenza	24,18%
Festività domenicali00	0,52%	Trattamento distinto della retribuzione CCNL 25.07.1997	2,14%
Supero nastro retribuito	1,25%	Aumenti periodici di anzianità	4,45%
TFR – accantonamento – competenza annua	4,42%	Nuovo 3° elemento retributivo	1,71%
TFR – rivalutazione anni precedenti	2,52%	Elemento distinto della retribuzione 07.07.1992	0,44%
Imponibile Inps – Inail	9,87%	Differenza per agenti di movimento	1,27%
TOTALE	43,00%	Indennità domenicale	0,85%
		Indennità turno	0,49%
		Residuo produttività	0,58%
		Costo vestiario	0,77%
		Concorsi pasto	1,54%
		Agente unico	3,50%
		Imponibile Inps – Inail	15,08%
TOTALE			57,00%

ALLEGATO B⁽¹⁾
(riferito all'art. 4 del DPR Reg. 310/2007)

Ferrovie Udine Cividale

SCHEMA 1

Anno di riferimento 2010	
Costo totale per lo svolgimento dei servizi ferroviari contrattualizzati	2.038.638,52
Costo del personale addetto al TPL	1.098.767,07
Percentuale di incidenza del costo del personale addetto al TPL rispetto al costo totale	57%
Maggiori oneri derivanti dall'applicazione del CCNL	684.092,38
Peso percentuale maggiori oneri	47,55%

SCHEMA 2

Struttura della retribuzione

VOCI DEL CCNL		VOCI NON CCNL	
Paga tabellare annua	30,85%	Contingenza	24,39%
Festività domenicali	0,50%	Trattamento distinto della retribuzione	2,20%
Straordinari e magg. nott.	0,50%	Aumenti periodici di anzianità	4,60%
TFR – accantonamento – competenza annua	6,05%	Indennità mensa mensile	0,75%
Imponibile Inps – Inail	9,65%	3° elemento retributivo	7,26%
TOTALE	47,55%	Elemento distinto della retribuzione 07.07.1992	0,00%
		Indennità domenicale	0,17%
		Indennità turno	0,10%
		Costo vestiario	0,80%
		Concorsi pasto	0,21%
		Imponibile Inps – Inail	11,97%
			52,45%
TOTALE ARROTONDATO	48%	TOTALE ARROTONDATO	52%

(1) Allegato aggiunto da art. 2, c. 1, DPR Reg. 0205/Pres. (B.U.R. 6/11/2013, n. 45).